



## TRIBUNALE DI LECCE

### *Presidenza*

#### Il Presidente

Viste le ordinanze emesse in data 27.4.2021 con cui il Presidente della Terza Sezione civile e commerciale di questo Tribunale, dott.ssa Annarita Pasca, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, dichiarando la propria incompetenza funzionale a decidere in ordine ai seguenti procedimenti:

N. [REDACTED], promosso da [REDACTED], rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED] nei confronti del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia Generale delle Entrate di Lecce;

N. [REDACTED], promosso da [REDACTED], rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED] nei confronti del Ministero della Giustizia;

N. [REDACTED], promosso da [REDACTED] rappr. e dif. dall'avv. [REDACTED], nei confronti del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia Generale delle Entrate di Lecce;

Osservato che si tratta di giudizi di opposizione avverso decreti di rigetto di istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di giudizi penali (art. 99 DPR n. 115/02), emessi da Giudici monocratici del Tribunale (rispettivamente nei giudizi [REDACTED] RGNR a carico di [REDACTED], il primo e il terzo; n. [REDACTED] RGNR a carico di [REDACTED] il secondo);

Considerato che il giudice remittente ha motivato la decisione, dichiarativa dell'incompetenza, richiamando consolidato insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. 16.10.18, n. 1223; Cass. n. 6875/21, ed altre) secondo cui, avuto riguardo al carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, è alle **regole dell'ordinamento penale** che occorre rifarsi per le definizioni di tale controversia, dovendosi ritenere abnorme il provvedimento del Presidente del Tribunale che assegna la controversia al giudice civile;

Ritenuto condivisibile il contenuto di dette ordinanze, posto che, alla stregua di quanto deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza 3.9.2009, n. 19161), la competenza del giudice civile in materia di patrocinio a spese dello Stato è riconosciuta **esclusivamente** con riferimento ai ricorsi in opposizione a provvedimento di liquidazione dei **compensi** (afferendo a situazione giuridica soggettiva a contenuto patrimoniale), laddove, invece, nelle controversie relative all'**ammissione** al beneficio (rigetto della domanda o provvedimento di revoca del decreto ammissivo), a venire in rilievo è l'esercizio del diritto di difesa nel processo penale, per il quale *"appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi e alle regole dell'ordinamento penale"*;

Ritenuto, altresì, che la questione della competenza a decidere non muta la natura del "rito civile sommario di cognizione" che connota la procedura, onde per essa deve essere mantenuta l'iscrizione a Ruolo Generale, con versamento del contributo unificato (in terminis, Nota 6.5.03 del Ministero della Giustizia). All'esito, il ricorso sarà rimesso dalla Cancelleria civile al Presidente del Tribunale,

il quale, a sua volta, ne disporrà l'assegnazione al Sezione penale competente per il più a praticarsi (assegnazione al giudice tabellarmente competente, fissazione udienza di comparizione, ecc.);

**P. Q. M.**

Dispone assegnarsi i giudizi di cui in narrativa alla Sezioni penali presso cui pendono i relativi giudizi penali. Il Presidente della Sezione disporrà l'assegnazione degli stessi al giudice competente. Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente della Terza Sezione civile e a tutti i Presidenti di Sezione per opportuna conoscenza, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce per presa d'atto ed opportuna informazione ai propri iscritti.

Lecce, 7.5.2021

**Il Presidente**  
(dott. Roberto Tanisi)



Depositato in Cancelleria

Oggi 7 MAG. 2021

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Paola DE IASCALICO)

